

# PROPOSTA 06/2014

Posizione: - / **SETTORE DIREZIONE GENERALE**

---

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2014/6**  
Oggetto: **Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, detrazioni per l'anno di imposta 2014.**  
Ufficio proponente: **UO COMPLESSA TRIBUTI**  
Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**  
Proponente: **RENZO MAZZER**

---

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 03/03/2014**  
Firmatario: **PEROSA PRIMO**  
Esito: **POSITIVO**  
Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 03/03/2014**  
Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**  
Esito: **POSITIVO**

## Relazione l'assessore Renzo Mazzer

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691.

Fra le principali disposizioni normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano:

- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);
- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In relazione a quanto previsto dal comma 681 il regolamento comunale dell'imposta unica comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico dell'occupante sia pari al 10%.

Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il regolamento comunale dell'Imposta unica comunale (IUC) all'art. 6.C ha introdotto la declaratoria delle detrazioni di cui al comma 731 della legge di stabilità prevedendo che spetta al Consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, stabilire e quantificare le eventuali detrazioni fra quelle previste.

Per quanto concerne le aliquote della TASI per l'anno 2014 si ritiene opportuno proporre di adottare l'aliquota dell' **1,25 per mille**, senza alcuna differenziazione per settore di attività o tipologia di immobile. In tal modo risulta ampiamente rispettato anche il limite posto dal comma 677 dell'art. 1

della Legge di stabilità per il 2014 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille. Tale sommatoria, infatti, è pari all'8,85 per mille (7,6 per mille l'aliquota IMU e 1,25 per mille l'aliquota TASI).

Per quanto concerne invece le detrazioni di cui al comma 731 della legge di stabilità e disciplinate all'art. 6.C del regolamento sull'imposta unica comunale, si ritiene di proporre una detrazione dall'imposta pari a 25,00 euro a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, aventi una rendita catastale non superiore ad euro 800,00.=, detrazione da applicarsi, come previsto dal citato regolamento, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Tale detrazione non può essere applicata alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con l'abitazione stessa;

L'art. 8.C del citato regolamento dell'imposta unica comunale, prevede le esenzioni introdotte ai sensi dei commi 679 e 682 della legge di stabilità 2014. Si tratta, nello specifico, della esenzione dal tributo per le superfici scoperte, a qualsiasi uso adibite, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.

Sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote, detrazioni e unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal regolamento comunale, il gettito preventivato del tributo per l'anno 2014 risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente nell'apposito allegato del regolamento stesso, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 90,61%.

Il regolamento comunale di disciplina della IUC al capitolo riguardante la TASI, in coerenza con il dettato normativo, prevede che il Consiglio comunale, può determinare aliquote diverse rispetto a quella di legge e stabilire detrazioni, con apposita delibera adottata entro la data di approvazione del bilancio.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell' imposta unica comunale (IUC) e in particolare il capitolo riguardante la TASI;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

## DELIBERA

1. di stabilire che l'aliquota da applicare per l'anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è pari all'**1,25 per mille** come prevista dalla normativa in materia, indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 6.C del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, la seguente detrazione ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2014:
  - a. abitazione principale: **euro 25,00 (venticinque) per unità abitativa avente una rendita catastale fino ad euro 800,00.=. Sono pertanto esclusi da tale detrazione gli immobili adibiti ad abitazione principale aventi una rendita catastale superiore agli 800,00.=. Sono escluse dalla detrazione tutte le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con l'abitazione stessa.**
3. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille.
4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
6. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l'anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato al regolamento dell'imposta unica comunale, nella misura stimata del 90,61% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.